



SENTENZA N. 368/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **72466** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto in data 11.02.2020 dal Sig. (omissis) rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Iossa (pec: avv.enricoiossa@avvocatinapoli.legalmail.it), come da mandato a margine del ricorso e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto I, n. 75;

contro

INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.: TLLGLC70R13A509E), in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778, del 23.12.2011, del notaio Paolo Castellini di Roma, elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, in Via Medina, n. 61;

nonché contro

Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

per

la valorizzazione a fini pensionistici della laurea in giurisprudenza o, in subordine, la restituzione del contributo di riscatto versato, nonché il riconoscimento dei benefici pensionistici a favore dei lavoratori esposti all'amianto;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa nella pubblica udienza del 17.06.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario Guglielmo Rega.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente esponeva di aver prestato servizio presso il Ministero della difesa quale sottufficiale della Marina militare dal 30.08.1967 al 15.09.1982, data di cessazione dell'attività lavorativa poiché posto in congedo.

Avendo contratto malattia dipendente dal servizio durante lo svolgimento dell'attività militare, allo stesso - al momento di cessazione di tale attività - veniva concessa, come indennizzo, una pensione privilegiata con liquidazione di tutto il periodo prestato come militare.

Successivamente, dal 16.09.1982, aveva svolto attività lavorativa presso il Ministero della difesa con la qualifica di coadiutore e, dal 15.06.1989, presso la Procura generale militare di Napoli in qualità di funzionario di cancelleria, sempre quale dipendente del Ministero della difesa.

Conseguiva quindi, dall'1.07.2018 (ultimo giorno di servizio il 30.06.2018), pensione diretta ordinaria di vecchiaia, senza tuttavia il

computo del periodo di servizio prestato come militare.

1.1. Ciò premesso, con un primo motivo di ricorso, il Sig. (omissis) evidenziava come il provvedimento di concessione del trattamento pensionistico di vecchiaia non gli riconosceva la valorizzazione della laurea in giurisprudenza, conseguita nell'anno 1981 e oggetto di provvedimento di riscatto a seguito di domanda presentata il 2.05.2003.

Allegava agli atti il decreto n. 154 del Comando Regione Militare Sud, del 6.08.2004, con il quale il Ministero della difesa, vista la documentazione matricolare ed amministrativa, accoglieva la domanda di riscatto e riconosceva utili ai fini della pensione anni 4, previo pagamento del contributo di euro 35.396,25. In data 13.10.2010, il Comando Militare Esercito Campania - Ufficio Amministrazione comunicava al Tribunale Militare di Napoli l'avvenuto pagamento integrale della somma di euro 35.396,25.

In data 28.02.2018, il Tribunale Militare di Napoli emetteva copia del foglio matricolare del Ministero difesa nel quale veniva attestato che il dipendente (omissis), a quella data, aveva maturato 39 anni, 9 mesi e 15 giorni di servizio utile, derivanti dalla sommatoria di 35 anni, 9 mesi e 15 giorni di servizio effettivo e 4 anni di riscatto degli studi universitari.

Il ricorrente, pertanto, essendo certo che tale periodo gli fosse riconosciuto ai fini pensionistici, in data 9.04.2018, presentava domanda di pensione comprensiva degli anni di laurea.

Con decreto n. 202 del Centro unico stipendiale dell'Esercito, del

17.04.2018, veniva comunicato il riscontro positivo del collocamento a riposo d'ufficio per limiti d'età a decorrere dall'1.07.2018.

Successivamente, il ricorrente, a seguito di indagini svolte presso le sedi provinciali dell'Istituto previdenziale, si accorgeva che nel provvedimento di liquidazione della pensione non era stato inserito il periodo di laurea, nonostante l'istruttoria svolta dall'amministrazione per l'accettazione della domanda presentata e soprattutto nonostante il regolare pagamento dell'intera somma di euro 35.396,25 a titolo di contributo di riscatto.

Chiedeva pertanto delucidazioni e, in data 16.07.2019, chiedeva la restituzione della somma versata.

Non ottenendo risposta, previa infruttuosa diffida, adiva questo Giudice per chiedere il calcolo nella pensione di vecchiaia anche del periodo degli studi universitari, oggetto di provvedimento di riscatto con pagamento dell'intero onere e, in subordine, la restituzione della somma versata.

1.2. Con un secondo motivo di ricorso, il Sig. (omissis) chiedeva anche il riconoscimento dei benefici pensionistici a favore dei lavoratori esposti all'amianto in attuazione dell'art. 47 del decreto-legge n. 269/2003.

Esponendo che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale di applicazione di tale norma prevede il diritto dei lavoratori esposti all'amianto, per un periodo non inferiore a 10 anni, ad ottenere un beneficio per l'intero periodo di esposizione moltiplicato per il coefficiente di 1,25.

La norma richiamata sarebbe di carattere generale ed applicabile a tutti

i lavoratori, il cui unico presupposto, che nella specie afferma essere sussistente, sarebbe la certificazione INAIL.

L'INAIL avrebbe riconosciuto la sussistenza dei criteri previsti dalla legge ai fini del riconoscimento dei benefici per i lavoratori che sono stati esposti all'amianto e avrebbe indicato tutti i periodi di esposizione all'amianto del Sig. (omissis).

Per tale motivo, il ricorrente aveva presentato domanda, nei termini previsti dalla legge, cui aveva allegato detta certificazione INAIL di avvenuta esposizione all'amianto, ed anche tale voce non era stata inserita nella pensione, nonostante prevista dalla legge.

Il ricorrente riteneva quindi fondata anche tale domanda, ai sensi dell'art. 47 del decreto-legge n. 269/2003 e anche della circolare INPS del 15.04.2005, nella quale si individuavano tra i destinatari del beneficio pensionistico coloro che venivano in possesso della certificazione rilasciata dall'INAIL attestante lo svolgimento entro il 2.10.2003 di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all'amianto, a seguito di domande presentate entro il 15.06.2005.

1.3. Il Sig. (omissis) concludeva quindi chiedendo a questa Corte di: 1) dichiarare il suo diritto al riconoscimento del periodo di riscatto per motivi di studio ai fini pensionistici e, pertanto, provvedere a ricalcolare la pensione già liquidatagli inserendo anche la somma spettante a tale titolo; 2) in subordine, ove rigettato e/o revocato l'accoglimento della domanda di riscatto del periodo di studio, provvedere a condannare l'amministrazione dell'INPS a restituire la somma già versata di euro 35.396,25, oltre interessi e rivalutazione; 3)

dichiarare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dei benefici pensionistici in favore dei lavoratori esposti all'amianto ai sensi dell'art. 47 del decreto-legge n. 269/2003, con il ricalcolo anche in questo caso della pensione, oltre arretrati, interessi e rivalutazione monetaria.

2. Con memoria pervenuta il 12.02.2024 si costituiva in giudizio l'INPS che, in merito alla domanda relativa al riscatto degli anni di laurea, rilevava che l'istanza di riscatto era stata presentata nel 2003, quando l'ex INPDAP ancora non aveva assunto le competenze pensionistiche del Ministero della difesa.

La certificazione relativa ai periodi relativi ai decreti di riscatto antecedenti al subentro all'ex INPDAP sarebbe quindi di competenza del Ministero di appartenenza del pensionato. Solamente dopo tale certificazione, ad opera del Ministero, attraverso l'apposita procedura *Passweb*, e l'estinzione dell'onere conseguente, l'INPS affermava di poter riliquidare il trattamento di pensione del ricorrente.

Allo stato, tuttavia, l'INPS affermava che la certificazione non gli era pervenuta, non potendo così procedere alla riliquidazione della pensione. In un'ottica collaborativa, peraltro, l'Istituto previdenziale evidenziava di aver invitato il Ministero della difesa a regolarizzare la posizione del ricorrente.

Chiedeva quindi di valutare l'opportunità di un breve rinvio per verificare le condizioni per una declaratoria di cessazione della materia del contendere.

2.1. In merito alla seconda domanda, relativa al diritto ai benefici

pensionistici per esposizione alle polveri di amianto, l'INPS ne evidenziava l'improponibilità, la prescrizione del diritto autonomo al beneficio della rivalutazione contributiva e dei ratei arretrati di pensione, nonché l'infondatezza nel merito.

In merito all'improponibilità, eccepita in via preliminare, evidenziava che il ricorrente non aveva dimostrato di avere presentato apposita domanda amministrativa all'INPS di riconoscimento dei benefici contributivi e di conseguente rivalutazione del periodo contributivo *ex lege* n. 257/1992. La presentazione della domanda all'INAIL non poteva essere considerata sufficiente, in quanto l'Ente tenuto ad accreditare la maggiorazione contributiva e a ricostruire la pensione sarebbe l'INPS. La necessità di presentazione della domanda amministrativa all'INPS sarebbe peraltro affermata da consolidata giurisprudenza (sono richiamate: Cass., n. 11438/17; Cass., n. 17798/15; Cass., n. 11574/15; Cass., n. 27120 /14; Cass., n. 9378/14).

Eccepiva poi la prescrizione del diritto autonomo al beneficio della rivalutazione contributiva di cui alla legge n. 257/1992 ed ex decreto-legge n. 269/2003.

Trattasi del diritto a un beneficio che sarebbe dotato di una sua specifica individualità e autonomia, ancorato a presupposti propri e distinti dal diritto al trattamento pensionistico; tale diritto sorgerebbe in conseguenza del "fatto" della esposizione ad amianto (viene citata Corte costituzionale, sent. n. 376/2008).

Tale diritto – diverso sia dall'imprescrittibile diritto alla pensione che dal diritto ai ratei di pensione, che si prescrive in cinque anni – sarebbe

soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., con decorrenza, per i periodi contributivi maturati in data antecedente l'entrata in vigore della legge n. 257/92, proprio da tale data, avendo tale legge concesso ai lavoratori la tutela legale per il rischio da esposizione alle polveri di amianto.

Per l'INPS, quindi, la domanda di esposizione alle polveri di amianto sarebbe stata presentata oltre il termine di prescrizione decennale, per cui il diritto sarebbe prescritto. Peraltro, anche la domanda presentata all'INAIL non avrebbe effetto interruttivo in quanto non indirizzata al soggetto debitore della prestazione previdenziale, che sarebbe l'INPS.

L'INPS eccepiva anche la prescrizione dei ratei arretrati di pensione. Pur non essendo chiesta la condanna dell'INPS al pagamento di differenze economiche sui ratei di pensione in conseguenza della maggiorazione contributiva per esposizione alle polveri di amianto, per scrupolo difensivo rilevava che le eventuali differenze economiche sui ratei di pensione che si collocano nel quinquennio antecedente la data di notifica del ricorso, avvenuta nel mese di febbraio 2020, primo valido atto interruttivo (perché la domanda amministrativa all'INAIL, essendo indirizzata ad un soggetto diverso dal debitore, non avrebbe valore interruttivo) sarebbero prescritte per prescrizione quinquennale.

Eccepiva infine l'infondatezza nel merito del ricorso, in quanto non venivano provati, ai sensi dell'art. 2697 c.c., gli elementi di fatto costitutivi del diritto alla rivalutazione contributiva. Il ricorrente non avrebbe provato di essere stato adibito, per un periodo ultradecennale,

a mansioni comportanti esposizione alle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli fissati dall'art. 24 del decreto legislativo n. 277/1991 (100 fibre/litro come valore medio per n. 8 ore giornaliere).

Tale norma non avrebbe natura innovativa, ma meramente confermativa del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione.

In considerazione della scarsa visibilità e distinguibilità delle polveri di amianto, quasi sempre commiste ad altri materiali, nonché della natura strettamente tecnica delle verifiche da compiere (misurazione della percentuale media giornaliera di fibre di amianto) sarebbe evidente che l'accertamento dell'esposizione alle polveri qualificata dai valori normativi suindicati potrebbe essere provata solo da idonea relazione tecnica.

Nel caso in esame, invece il ricorso introduttivo risulterebbe del tutto carente sotto il profilo delle allegazioni di fatto. Non vi sarebbe nessuna descrizione degli ambienti di lavoro, delle mansioni svolte, della tipologia e delle modalità degli interventi effettuati dal ricorrente, nonché della frequenza e della durata degli stessi. Il ricorrente non avrebbe chiarito su quali materiali sarebbe stato presente l'amianto, se e perché si fosse polverizzato, perché la polverizzazione si sarebbe verificata in conseguenza dei suoi interventi, perché la polverizzazione avrebbe determinato il superamento della soglia limite spalmata su otto ore giornaliere per almeno 10 anni.

In mancanza di tali fondamentali allegazioni, riguardanti la precisa individuazione delle mansioni svolte e delle ragioni per le quali tali

mansioni avrebbero comportato contatto con le polveri di amianto, sarebbe difficilmente ipotizzabile un'esposizione qualificata.

L'INPS concludeva quindi ritenendo il ricorso da respingere per eccessiva genericità delle allegazioni di fatto. Tanto meno apparirebbe ammissibile l'espletamento di una CTU ambientale, peraltro neanche richiesta, non essendo più possibile, causa l'irreversibile modifica dello stato dei luoghi, effettuare nessuna attività di campionamento.

Nel ribadire che, per essere rilevante ai fini di legge, l'esposizione avrebbe dovuto essere di durata ultradecennale, concludeva per il rigetto del ricorso su tale domanda, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di causa.

3. All'esito dell'udienza del 20.02.2024, questo G.M., con ordinanza n. 29/2024, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della difesa.

Il coinvolgimento in giudizio anche del Ministero della difesa era ritenuto necessario sia al fine di accertare la spettanza della pretesa del ricorrente, sia in quanto il Ministero della difesa appariva essere il soggetto potenzialmente legittimato passivamente con riferimento alla domanda subordinata relativa alla eventuale restituzione del contributo di riscatto.

4. Con memoria del 4.06.2024 si costituiva il Ministero della difesa, che confermava che, il 28.02.2018, il Tribunale Militare di Napoli - ultimo ente di servizio dell'interessato - aveva emesso il prospetto riepilogativo dei servizi contributivi utili all'accesso al trattamento pensionistico, con la valorizzazione del periodo di 4 anni del corso

legale di laurea, permettendo così al ricorrente di vantare alla data del

30.06.2018 un'anzianità contributiva pari a 39 anni, 9 mesi e 15 giorni.

Successivamente, il Comando Regionale Militare Sud inviava alla sede

INPS di Napoli, unitamente ad altra documentazione utile, il modello

PA04 per la liquidazione del trattamento pensionistico spettante al

ricorrente (quantificazione ed erogazione della pensione a cura

dell'ente previdenziale).

Il Ministero confermava di aver regolarmente esperito le incombenze

amministrative di competenza, elaborando e trasmettendo all'INPS,

tramite il software *Pensioni S7*, i flussi informatici aggiornati alle

retribuzioni con tutti i benefici economici spettanti, in linea con le

aspettative del ricorrente.

Il Mod. PA04, elaborato dal Comando Regionale Militare Sud, darebbe

chiara evidenza dell'avvenuta valorizzazione del beneficio invocato di

cui al decreto di riscatto; mentre il mancato utilizzo della nuova

procedura *Passweb*, lamentato dall'INPS con la memoria di

costituzione, troverebbe giustificazione nella circostanza che, all'epoca

dell'emissione del PA04 del Sig. (omissis) (2018), non erano state

ancora diramate da parte dell'istituto Previdenziale le disposizioni di

settore in materia di liquidazione delle pensioni sul nuovo sistema

SIN2 (Nuova *Passweb*), diffuse il 13.02.2019 con la circolare n. 26.

Pertanto, in applicazione delle suesposte disposizioni richiamate nella

circolare dell'INPS, il Ministero rilevava come si era provveduto ad

alimentare in Nuova *Passweb* la posizione assicurativa del ricorrente

con i periodi desumibili dal decreto di riscatto già riconosciuto dal

Comando Militare Sud, al fine di consentire all'ente previdenziale di rideterminare agevolmente il trattamento pensionistico in parola, spettando ora all'INPS procedere alla riliquidazione e all'erogazione della pensione a soddisfacimento della domanda giudiziale.

Per quanto sopra esposto, chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di giudizio.

5. All'udienza del 17.06.2024, erano presenti l'avv. Enrico Iossa per il ricorrente, l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS e il dott. Leonardo Cofano per il Ministero della difesa, che intervenivano come da verbale agli atti.

Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'odierno ricorrente richiede a questa Corte l'accertamento del suo diritto alla valorizzazione a fini pensionistici della laurea in giurisprudenza o, in subordine, la restituzione del contributo di riscatto versato, nonché il riconoscimento dei benefici pensionistici a favore dei lavoratori esposti all'amianto.

2. Nel corso del giudizio, questo G.M. ha ritenuto di procedere con ordinanza n. 29/2024 all'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della difesa, che si è costituito con memoria del 4.06.2024 dando conto dell'avvenuta finalizzazione delle procedure amministrative volte a permettere all'INPS la valorizzazione a fini pensionistici della laurea in giurisprudenza del ricorrente.

In particolare, come già detto nella parte in fatto, il Ministero della difesa confermava che, il 28.02.2018, il Tribunale Militare di Napoli

aveva emesso il prospetto riepilogativo dei servizi contributivi utili all'accesso al trattamento pensionistico per il Sig. (omissis), con la valorizzazione del periodo di 4 anni del corso legale di laurea, permettendo così al ricorrente di vantare alla data del 30.06.2018 un'anzianità contributiva pari a 39 anni, 9 mesi e 15 giorni.

Veniva poi inviato alla sede INPS di Napoli, dal Comando Regionale Militare Sud, il Modello PA04 per la liquidazione del trattamento pensionistico spettante al ricorrente. Il Mod. PA04 darebbe chiara evidenza dell'avvenuta valorizzazione del beneficio invocato dal ricorrente con riferimento al decreto di riscatto.

Il Ministero confermava quindi di aver elaborato e trasmesso all'INPS, tramite il *software* Pensioni S7, i flussi informatici aggiornati alle retribuzioni con tutti i benefici economici spettanti; in tal modo permettendo all'ente previdenziale di rideterminare il trattamento pensionistico del Sig. (omissis).

Avendo il Ministero proceduto a comunicare i dati richiesti attraverso le apposite procedure informatiche, spetta quindi all'INPS procedere agli adempimenti di competenza.

È quindi accertato il diritto del Sig. (omissis) alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento a decorrere dall'1.07.2018, con la valorizzazione a fini pensionistici di anni 4, corrispondenti alla laurea in giurisprudenza del ricorrente, oggetto di provvedimento di riscatto a seguito della domanda presentata il 2.05.2003 e del pagamento del corrispondente contributo, come riscontrato agli atti del presente giudizio.

L'INPS è pertanto condannato alla riliquidazione del trattamento pensionistico del Sig. (omissis) a decorrere dall'1.07.2018 e alla corresponsione dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, su ciascun rateo e fino al soddisfo, da liquidare secondo la regola dell'assorbimento in base ai criteri operativi consolidati indicati in Corte conti, sezioni riunite, sent. 10/QM/2002, del 18.10.2002.

3.1. Quanto al secondo motivo del ricorso, con il quale il Sig. (omissis) chiedeva i benefici pensionistici a favore dei lavoratori esposti all'amianto, in attuazione dell'art. 47 del decreto-legge n. 269/2003, risulta agli atti la certificazione emessa dall'INAIL in data 4.07.2013 (n. 762859).

In detto documento l'Istituto, in riscontro alla domanda del ricorrente formulata in 15.06.2005, riconosceva che lo stesso era stato esposto all'amianto in diversi periodi lavorativi prestati nel corso del servizio presso la Marina Militare in qualità di destinato al servizio: propulsione/scafo/elettrico nave.

Si tratta in particolare dei periodi: dal 22.07.1981 al 21.05.1982 sulla Nave Anteo (10 mesi), dal 16.11.1975 al 19.05.1978 sulla Nave Alpino (2 anni, 6 mesi e 4 giorni), dal 7.07.1974 al 13.07.1974 sulla Nave Alcione (7 giorni), dal 2.05.1974 al 22.05.1974 sulla Nave Palinuro (21 giorni), dal 18.04.1974 al 30.04.1974 sulla Nave Aldebaran (13 giorni), dal 19.03.1974 al 16.04.1974 sulla Nave Magnolia (28 giorni), dal 16.02.1974 al 16.03.1974 sulla Nave Palinuro (29 giorni), dall'11.01.1974 all'8.02.1974 sulla Nave Aldebaran (29 giorni) e dal 18.08.1968 al 24.01.1973 sulla Nave Doria (4 anni, 5 mesi e 7 giorni).

Si tratta di periodi lavorativi prestati dal Sig. (omissis) nella Marina Militare in cui lo stesso è rimasto esposto all'amianto per complessivi 8 anni 1 mese e 19 giorni.

La certificazione dell'INAIL, emessa in data 4.07.2013, era rilasciata esclusivamente ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, e relative norme di attuazione.

3.2. Al riguardo, tuttavia, va accolta l'eccezione di improponibilità formulata dall'Istituto previdenziale, in quanto sulla domanda del ricorrente non si è provveduto in sede amministrativa.

Come affermato dalla giurisprudenza civile, *“La domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto deve essere preceduta, a pena di improponibilità, dalla presentazione dell'istanza amministrativa all'ente tenuto all'erogazione della prestazione previdenziale, cioè all'INPS. Tale adempimento è correlato alla necessità che l'assicurato porti a conoscenza dell'Istituto previdenziale "fatti" la cui esistenza è nota solo all'interessato”* (Cass. civ., sez. VI, sent. n. 3390/2017).

Dagli atti del giudizio emerge che non è stata presentata domanda in sede amministrativa per il riconoscimento dei benefici contributivi previsti per l'esposizione all'amianto.

In tal senso, non rileva la certificazione rilasciata dall'INAIL in data 4.07.2013 (n. 762859), in quanto l'istanza al detto ente *“non è stata indirizzata nei confronti del soggetto debitore della prestazione pensionistica previdenziale, cioè l'INPS, ma dell'INAIL al solo fine di ottenere il rilascio della certificazione di esposizione all'amianto.*

Siffatta istanza, consistente in una richiesta di rilascio di una certificazione (anche se attestante lo svolgimento delle lavorazioni a contatto con l'amianto), non può considerarsi equiparabile - perché non ne ha i caratteri - all'imprescindibile "istanza in sede amministrativa", rivolta all'amministrazione competente, in cui si fa espressa richiesta di ottenere i pretesi benefici. Istanza che, comunque, all'INPS non è stata mai presentata, laddove l'ex INPDAP (cui è subentrato l'INPS, appunto) è l'Amministrazione preposta alla ricezione delle domande in materia pensionistica dei dipendenti pubblici con decorrenza 1/10/2005" (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 177/2022).

Analogamente ad altro caso venuto all'attenzione della sezione, "l'Amministrazione previdenziale competente a ricevere le domande di benefici pensionistici dei dipendenti pubblici non ha mai ricevuto alcuna richiesta da parte del ricorrente di concessione dei benefici contributivi garantiti ex lege ai lavoratori esposti per oltre dieci anni a polveri di amianto superiori alla soglia di rischio" (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 177/2022).

Viene quindi in rilievo l'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., che prevede l'inammissibilità del ricorso pensionistico quando si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere.

Nessuna eccezione alla regola della preventiva domanda amministrativa e della previa pronuncia da parte dell'amministrazione

è dato poi riscontrare, con riferimento ai benefici previdenziali collegati all'esposizione all'amianto (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 177/2022; Sez. Giur. Puglia sent. n. 174/2017; Sez. giur. Campania, sent. n. 245/2017, 561/2020, 460/2021, 265/2021, 1143 e 1144/2021; sez. giur. Marche sent. n. 162/2019; Sez. Sardegna sent. n. 77 e 78/2012).

Ne consegue che la domanda volta al riconoscimento benefici previdenziali collegati all'esposizione all'amianto deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.

3.3. Va in ogni caso rilevato che l'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 269/2003 citato prevede che i benefici previdenziali spettano ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, in attività lavorative comportanti esposizione all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno.

Il ricorrente, pur titolare di certificazione INAIL inerente a numerosi periodi lavorati presso navi della Marina Militare Italiana, non ha dimostrato tuttavia di rientrare nelle previsioni della citata norma.

In primo luogo, in quanto non è dimostrato un periodo di esposizione giornaliero medio di otto ore.

In secondo luogo, in quanto non è dimostrato lo svolgimento di attività lavorative comportanti esposizione all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno.

In terzo luogo, e con carattere assorbente, in quanto l'interessato ha

prestato servizio imbarcato presso alcune navi della Marina Militare Italiana per un periodo certamente ampio, trattandosi di 8 anni 1 mese e 19 giorni, ma non sufficiente per integrare la previsione normativa sopra riportata (10 anni).

Anche in ragione di tali motivi, la seconda domanda del ricorrente, ove non già da ritenere inammissibile, sarebbe in ogni caso infondata nel merito.

Rimangono assorbite le ulteriori eventuali ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

4. Alla luce di quanto premesso, in parziale accoglimento del ricorso, si accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento a decorrere dall'1.07.2018, con la valorizzazione a fini pensionistici di anni 4, corrispondenti alla laurea in giurisprudenza.

L'INPS è conseguentemente condannato alla corresponsione di quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, su ciascun rateo e fino al soddisfo, da liquidare secondo la regola dell'assorbimento in base ai criteri operativi consolidati indicati in Corte conti, sezioni riunite, sent. 10/QM/2002, del 18.10.2002.

La domanda volta al riconoscimento dei benefici pensionistici a favore dei lavoratori esposti all'amianto è dichiarata inammissibile.

5. In ragione della complessità delle questioni trattate con il ricorso e della soccombenza parziale, si ritiene equa la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

P.Q.M

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 72466	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania,	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul	
	ricorso in epigrafe:	
	- dichiara inammissibile la domanda volta al riconoscimento dei	
	benefici pensionistici a favore dei lavoratori esposti all'amianto;	
	- accoglie la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico	
	nei sensi di cui in parte motiva.	
	Spese compensate.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Napoli il 17.06.2024.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	(Firma digitale)	
	Depositata in Segreteria il giorno 04.07.2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	(Firma digitale)	
	DECRETO	
	Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art.	
	52 del decreto legislativo n. 196/2003, dispone che, a cura della	
	Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto	
	art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi	
	causa.	
	Il Giudice monocratico	
	19	

Alessandra Molina

Firma digitale

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

Firma digitale